

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE REACH  
ANNO 2017**

Il “Piano Regionale di Controllo ufficiale REACH – Anno 2017” (PRC 2017) in ambito regionale veneto è attuato, nel rispetto del “Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - anno 2017” (PNC 2017), da parte delle Aziende ULSS e dell’ARPAV competenti per territorio, attraverso un coordinamento con la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, che fornirà, in ordine all’effettivo svolgimento dei controlli, specifiche indicazioni operative per l’effettuazione dell’attività di vigilanza.

1. In riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REF e Progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH del PRC 2017 corrisponderanno ai seguenti obiettivi:
  - verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
  - verifica degli obblighi di restrizione;
  - verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
  - verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH);
  - verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH);
  - verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento n. 2015/830);
  - verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
  - verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
  - verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (art. 40 Regolamento CLP);
  - verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Regolamento REACH e art. 49 Regolamento CLP);
  - verifica degli obblighi di pubblicità (art. 48 Regolamento CLP).
  
2. In applicazione degli obiettivi previsti dal punto 1., l’attività di vigilanza REACH sul territorio regionale si svolgerà, nel rispetto del PNC 2017, presso almeno 35 (trentacinque) imprese di produzione, importazione, utilizzo e commercializzazione di sostanze chimiche. Verranno applicate le metodologie previste dai Progetti REACH en-force finora predisposti e del secondo Progetto pilota adottato dal Forum dell’ECHA per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di autorizzazione.
  
3. Sulla base del riscontro pervenuto dalle Aziende ULSS conseguentemente alla nota regionale n. 66764 del 17.02.2017, le Aziende ULSS svolgeranno nell’anno 2017 un’attività di vigilanza



REACH presso un numero di imprese almeno pari a 35, come evidenziato nella sottostante tabella.

| <b>Azienda ULSS</b>          | <b>numero minimo di controlli</b> |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>n. 1 Dolomiti</b>         | <b>2</b>                          |
| <b>n. 2 Marca trevigiana</b> | <b>6</b>                          |
| <b>n. 3 Serenissima</b>      | <b>6</b>                          |
| <b>n. 4 Veneto orientale</b> | <b>1</b>                          |
| <b>n. 5 Polesana</b>         | <b>3</b>                          |
| <b>n. 6 Euganea</b>          | <b>6</b>                          |
| <b>n. 7 Pedemontana</b>      | <b>2</b>                          |
| <b>n. 8 Berica</b>           | <b>3</b>                          |
| <b>n. 9 Scaligera</b>        | <b>6</b>                          |

4. I controlli in materia REACH del PRC 2017 comprenderanno eventualmente – ove necessario – l'attività di campionamento ed analisi delle sostanze, delle miscele e degli articoli.
5. Sulla base di motivate e particolari esigenze, potranno essere previsti ulteriori controlli il cui svolgimento attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate sarà concordato e coordinato a livello regionale.
6. Oltre alle indicazioni del citato "Piano Nazionale delle attività di controllo 2017", gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall'art. 125 del Reg.(CE) n. 1907/2006, del D.M. della Salute 22.11.2007 e, in ambito regionale, dal documento "Attività di vigilanza REACH", approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011.
7. La Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria trasmetterà all'Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute) gli esiti dell'attività di vigilanza realizzata, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dal PNC 2017.